

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MORETTA

PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE

VARIANTE PARZIALE n. 21

(ex quinto comma articolo 17 L.R. n. 56/77 e succ.ve mod.ni ed int.ni)

PROGETTO PRELIMINARE

adottato con Deliberazione C.C. n. __ del __/__/_____

ELABORATO A1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN VARIANTE

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Geom. Carlo CORTASSA

IL SINDACO
Avv. Sergio BANCHIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mariagrazia MANFREDI

IL PROGETTISTA
Arch. Giorgio ROSSI

IL GEOLOGO
Dott. Geol. Marco NOVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Roberto MINA

DATA: Febbraio 2016

A1

INDICE

1. Premessa:

- scopo della variante
- riassumendo
- iter procedurale
- dal documento tecnico per la “verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.”
- verifica dei requisiti di “variante parziale”

2. Descrizione della variante.

2.1- Modifiche apportate alla cartografia di Piano.

2.2 - Le modifiche alla normativa

Allegati:

- parere preventivo della Regione Piemonte – Direz. O.P., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Pre. Terr. Del Rischio Geologico – Area Torino, Cuneo, Novara e Verbania – prot.A18130
- parere ambientale Prov. Di Cuneo – Direzione Servizi ai Cittadini e alle Imprese – Settore gestione risorse del Territorio – in data 20/01/2016 (prot. Com. Moretta n. 0000483)
- parere dell’ASL CN1 – nota in data 22.01.2016 prot. Com. Moretta 0000578 del 23.01.2016;
- parere dell’ARPA Piemonte – nota prot. 5694 del 26.01.2016 protocollata a Moretta in data 26.01.2016 al n. 0000628;
- provvedimento Finale dell’Organo Tecnico Comunale del 26/01/2016;

1. Premessa.

Scopo della variante.

Lo scopo della presente variante, predisposta ai sensi del quinto comma art. 17 L.R. n.56/77 e s.m.i., è quello di effettuare alcune modifiche alle N.T.A. e/o alla Cartografia vigente e più precisamente:

a) modifica all'art. 45 per completare il terzo comma lettera d) Classe IIIa2 delle N.T.A. introducendo la possibilità di realizzare l'ampliamento o la nuova costruzione di fabbricati strumentali di pertinenza di insediamenti agricoli esistenti al 31.12.2015 in lotti adiacenti e confinanti, previa definizione e realizzazione di interventi di riassetto territoriale finalizzati al conseguimento della mitigazione del rischio di allagamento;

b) modifica della cartografia di Piano in corrispondenza dell'area normativa PR4 affacciata su Via Roma.

Quest'area, in corrispondenza dell'allineamento stradale su Via Roma, attualmente presenta una porzione di fabbricato sporgente verso la Via stessa, sporgenza che la perimetrazione della PR4 intendeva riportare allineata con gli altri edifici evitando questo pericoloso "dente".

Per rendere evidente questo nuovo assetto, che si "sovrapponeva" alle altre linee di Piano, lo si tenne leggermente arretrato rispetto al filo stradale.

Questo piccolo arretramento sembra oggi generare confusione inducendo a credere che la volontà fosse realmente quella di disegnare un "dente al contrario" cioè questa volta arretrato... parimenti si è proceduto a verificare tutta la linea di perimetrazione di questa Zona e pertanto la nuova cartografia corregge questo tipo di imprecisione definendo univocamente il perimetro.

c) modifica della cartografia di Piano in corrispondenza del confine fra la Zona In6 e la Zona Ic2.

Il confine della Zona In6 verso la Ic2 "sborda" limitatamente verso quest'ultima cosa che non si intendeva fare disegnando il confine di Piano.

Anche in questo caso questo "spostamento" grafico sembra oggi generare confusione inducendo a credere che la volontà fosse realmente quella di disegnare uno "spostamento" di confine verso la Zona Ic2... pertanto la nuova cartografia corregge questa imprecisione definendo univocamente il confine.

Riassumendo:

con la presente "Variante Parziale" l'Amministrazione Comunale di Moretta intende:

- permettere, previo studio e realizzazione di interventi di riassetto territoriale volti alla mitigazione del rischio di allagamento, la possibilità di realizzare anche in aree il cui rischio idrogeologico è individuato nella Classe IIIa2 (*art. 45 terzo comma lettera d) delle N.T.A. del P.R.G.C.*) l'ampliamento o la nuova costruzione di fabbricati strumentali di pertinenza di insediamenti agricoli esistenti al 31.12.2015 in lotti adiacenti e confinanti;
- chiarire univocamente i confini della Zona PR4 e l'allineamento su Via Roma;
- chiarire univocamente la linea di confine fra le Zone In6 e Ic2.

Iter procedurale seguito:

Ai fini VAS si è proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 17 della L.R. 56/1977, come modificato dalla LR 3/2013.

Vista la "verifica preventiva":

- la Provincia di Cuneo tramite la Direzione Servizi ai Cittadini e alle Imprese Settore Gestione Risorse del Territorio, in data 20/01/2016 (prot. Com. Moretta n. 0000483) ha espresso parere di “non assoggettamento alla procedura di V.A.S.”, ex artt. 11 e ss. Del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- L’A.S.L. CN1 ha espresso parere di “non assoggettamento alla procedura di V.A.S.” con parere in data 22.01.2016 prot. Com. Moretta 0000578 del 23.01.2016;
- L’Arpa Piemonte ha espresso parere di “non assoggettamento alla procedura di V.A.S.” con nota prot. 5694 del 26.01.2016 protocollata a Moretta in data 26.01.2016 al n. 0000628;

A conclusione di questo procedimento il Responsabile dell’Organo Tecnico Comunale del Comune di Moretta ha emesso il proprio “Provvedimento Finale dell’Organo Tecnico Comunale” in data 26 Gennaio 2016.

A seguito di questa verifica si è proceduto nella redazione del progetto di variante iniziata appunto con la “Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” di cui qui di seguito si riportano le analisi dei temi sensibili.

Questa “verifica preventiva”, come detto, ha permesso di chiarire l’assoluta compatibilità della Variante e quindi accertare l’esclusione dall’obbligo della “valutazione ambientale”.

Dal documento tecnico per la “verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.

(Omissis)

“3 DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE.

La variante, come già dettagliatamente descritto, consisterà:

- in una modifica-chiarimento dell’art. 45 delle NTA “*Norme relative alla classificazione di pericolosità geomorfologica del territorio*”.

Questa “modifica” costituisce un chiarimento che permetterà, individuate le modalità ed effettuati gli interventi necessari, l’ampliamento o la nuova costruzione di fabbricati strumentali di pertinenza di insediamenti agricoli, esistenti in lotti adiacenti e confinanti, alla data del 31.12. 2015.

- nella ripermimetrazione dell’Area normativa PR4;
- nella ripermimetrazione del confine fra le Zone In6 e Ic2.

Questa “modifica” costituisce un semplice chiarimento grafico.

3.1 Localizzazione delle aree interessate alla variante.

Le aree interessate alla variante sono:

- le Zone che ricadono nella perimetrazione della classificazione di pericolosità geomorfologica del territorio individuata come “Classe IIIa2”
- la Zona PR4;
- le Zone In6 e Ic2.

3.2 Vincoli presenti sulle aree oggetto di variante.

La presente variante non modifica in alcun modo ne’ i perimetri ne’ la validità dei vincoli presenti.

3.3 Presenza di aree protette e siti d’Interesse Comunitario.

Le previsioni in variante non interferiscono con alcuna area protetta ne’ vi sono siti d’interesse Comunitario.

3.4 P.T.P. Piano Territoriale Provinciale.

Le previsioni in variante non interferiscono con le previsioni del PTP.

3.5 Pericolosità geomorfologica.

Le previsioni in variante non modificano in alcun modo le previsioni contenute nel P.R.G.C. vigente e recentissimamente approvato ma semplicemente ne costituiscono un chiarimento necessario.

A questo proposito si richiama l'allegato parere espresso dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania, con lettera prot. (*)/A18130 – classificazione 13.60 SUPTEC20 – 113/2015A.

3.6 Accessibilità ed urbanizzazioni.

Le previsioni in variante non modificano in alcun modo le previsioni già contenute nel P.R.G. vigente e la scelta originale effettuata nell'individuazione delle varie Zone interessate.

3.7 Eventuale presenza di industrie a rischio.

Nelle aree interessate alla Variante non esistono attività a rischio né le modifiche della presente variante le prevedono.

4 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULL'AMBIENTE CONSEGUENTI ALLA VARIANTE.

Non si rilevano impatti significativi di alcun genere.

(omissis)

Tutto ciò premesso si ritiene di poter concludere che la presente variante non presenti assolutamente effetti negativi sull'ambiente e che pertanto non sia da sottoporre a procedimento integrativo della V.A.S. a suo tempo predisposta per il P.R.G.C. vigente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-4648 del 1/10/2012.”

Verifica dei requisiti di “variante parziale”:

- le modifiche apportate dalla presente Variante Parziale n. 21 non mutano l'impianto normativo approvato dalla Regione Piemonte e non producono effetti riconducibili ad una variante generale o strutturale;
- la Variante Parziale n. 21 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella presente Relazione Illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. in quanto le modifiche introdotte:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. n. 56/1977;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. n. 56/1977;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente come meglio dettagliato in seguito;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 56/1977, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
 - i) non riguardano nuove previsioni insediative, e non necessitano di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche.

2. Descrizione della variante.

2.1 - Modifiche apportate alla cartografia di Piano.

In dettaglio si illustrano le modifiche effettuate sulle tavole di Piano e più precisamente:

- Tav. 4bis - planimetria del Centro Storico - scala 1/500.
- Tav. 4 – azzonamento 1/2000

Confronto cartografico relativo alla perimetrazione dell'Area Normativa PR4.

Fig. 1 - Estratto del P.R.G. - Elaborato D4 – “vigente”
Tav. 4bis - planimetria del Centro Storico - scala 1/500.





Fig. 2 - Estratto del P.R.G. - Elaborato D4 – “in variante”
Tav. 4bis - planimetria del Centro Storico - scala 1/500.



- A) La ridefinizione della perimetrazione del confine fra la Zona In6 verso la Ic2, si è resa necessaria per definirne univocamente, anche in questo caso, il confine fra le Zone stesse che nella rappresentazione grafica vigente risulta parzialmente errato scostandosi senza motivo dalla linea del confine catastale.
Questa modifica che, anche in questo caso meglio sarebbe definire “chiarimento”, non incide minimamente sulle previsioni edificatorie del Piano in quanto esse prevedono su entrambe le Zone un rapporto di copertura Rc pari al 50% della superficie fondiaria Sf.

Confronto cartografico relativo al confine tra le Zone In6 e Ic2.

Fig. 3 - Estratto del P.R.G. elaborato D3 - "vigente"
Tav. 4 – azzonamento 1/2000 - stralcio planimetria (confine fra la Zona In6
verso la Ic2)



Fig. 4 - Estratto del P.R.G. elaborato D3 - "in variante"
Tav. 4 – azzonamento 1/2000 - stralcio planimetria (confine fra la Zona In6
verso la Ic2)



2.2 - Modifiche normative.

La variante prevede:

La modifica all'art. 45 per introdurre la possibilità di realizzare ampliamenti o nuove costruzioni di fabbricati strumentali di pertinenza di insediamenti agricoli (esistenti al 31.12.2015) in lotti adiacenti e confinanti, condizionata alla definizione e realizzazione di interventi di riassetto territoriale finalizzati al conseguimento della mitigazione del rischio di allagamento.

Circa questa integrazione il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Moretta, in data 9 luglio 2015, richiedeva alla Regione Piemonte, settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico, un parere preventivo:

- prospettando l'integrazione che si intendeva formulare

e circa:

- la percorribilità procedurale della Variante Parziale ai sensi art 17, comma 5, della Legge 56/1977 e s.m.i.

- la compatibilità con le finalità del PAI della variazione normativa sopra definita.

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania, con lettera prot. (*)/A18130 – con documento individuato come: classificazione 13.60 SUPTEC20 – 113/2015°, rispondeva positivamente proponendo a sua volta la formulazione di riferimento per l'integrazione.

(v. Allegato)

QUI DI SEGUITO SI ILLUSTRANO LE MODIFICHE SOPRA DESCRITTE RIPORTANDO IL TESTO DELLE N.T.A. "VIGENTE" E QUELLO "IN VARIANTE".

Per semplificare l'individuazione delle modifiche apportate si è scelto di individuare in: **BLU** le parti di testo che vengono "soppresse" e in **ROSSO** quelle che vengono "aggiunte".

TESTO VIGENTE.

Articolo 45 – Norme relative alla classificazione di pericolosità geomorfologica del territorio

1 L'intero territorio viene classificato in funzione della Pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, ai sensi della Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996, n. 7/LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa.

2 CLASSE II **PRESCRIZIONI GENERALI**

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe II dove gli elementi configurano una pericolosità da bassa a moderata derivante da uno o più fattori penalizzanti, sono consentite nuove edificazioni, purchè gli interventi non incidano negativamente sulle aree limitrofe e non ne condizionino l'edificabilità.

A tal fine gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento dovranno essere preceduti, ai sensi del D.M. 14/01/2008, da specifici studi geologici e geotecnici finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere e le tipologie di fondazione da adottare; tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto geotecnico delle opere di fondazione.

La fattibilità dei locali interrati e semi-interrati dovrà essere definita sulla base di uno specifico studio geologico e geotecnico sulle acque sotterranee caratterizzato dai contenuti di cui alla successiva lettera b) punto 2, che evidenzii l'assenza di interferenze o, in caso di interferenza possibile, valuti e risolva le problematiche geotecniche delle sottospinte e suggerisca i più idonei interventi di minimizzazione (depressione dinamica del livello di falda, impermeabilizzazioni); in quest'ultimo caso, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio, nella forma di atto pubblico registrato all'Ufficio del Registro, che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dalla problematica segnalata.

a) Classe IIa

1) Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma risultano caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità variabili dai 5 ai 20 metri; specifiche indagini geognostiche e geotecniche, programmate in modo da caratterizzare il volume significativo di sottosuolo di ogni singola opera, saranno finalizzate, ai sensi del D.M. 14/01/2008 a definire il modello geologico e geotecnico del sito di intervento e a produrre la progettazione geotecnica delle opere di fondazione.

2) La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M. 14/01/2008 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

- la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;
- previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione.

b) Classe IIb

1) Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma, oltre a essere caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità che possono raggiungere i 20 metri, sono potenzialmente soggette a ristagni e/o limitati allagamenti a causa della risalita del livello della falda freatica fino a profondità di interazione diretta con il piano campagna e/o, marginalmente, a causa di locali anomalie di regimazione della rete idrografica minore e dei canali di scolo; l'utilizzo di tali aree, a seguito degli studi ai sensi del D.M. 14/01/2008, che oltre a precisare quanto indicato nella norma di cui alla classe IIa, saranno finalizzati a definire gli accorgimenti tecnici per la minimizzazione della pericolosità, dovrà essere subordinato alla valutazione dell'eventuale necessità di proporre vincoli costruttivi.

2) La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M 14/01/2008 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

-la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;
-previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione;

-la circolazione idrica superficiale e sotterranea e le eventuali interferenze con l'intervento previsto; nel caso delle acque sotterranee dovranno essere precisamente individuati i valori di minima soggiacenza della falda freatica in corrispondenza al lotto in oggetto (sulla base di punti di misura esistenti o appositamente predisposti), tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e pluri-annuali, a partire dai dati di registrazione in continuo della rete di monitoraggio regionale (piezometro in località Campo sportivo - Codice identificativo P14-1)

c) Classe IIc

1 Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma, oltre a essere caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità che possono raggiungere i 20 metri, sono potenzialmente soggette a ristagni e/o limitati allagamenti a causa di locali anomalie di regimazione della rete idrografica minore e dei canali di scolo e/o a causa della risalita del livello della falda freatica fino a profondità di interazione diretta con il piano campagna; in tali aree si dovranno realizzare studi ed approfondimenti di indagine ai sensi del D.M. 14/01/2008, che oltre a precisare quanto indicato nella norma della classe IIa, saranno finalizzati a definire gli accorgimenti tecnici per la minimizzazione della pericolosità e la necessità di subordinarne l'utilizzo a specifici vincoli costruttivi (edifici in rilevato, assenza di locali interrati).

2 La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M 14/01/2008 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

-la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;
-previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione;

-la circolazione idrica superficiale e sotterranea e le eventuali interferenze con l'intervento previsto; nel caso delle acque sotterranee dovranno essere precisamente individuati i valori di minima soggiacenza della falda freatica in corrispondenza al lotto in oggetto (sulla base di punti di misura esistenti o appositamente predisposti), tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e pluri-annuali, a partire dai dati di registrazione in continuo della rete di monitoraggio regionale (piezometro in località Campo sportivo - Codice identificativo P14-1)

3 CLASSE III

PRESCRIZIONI GENERALI

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe III dove gli elementi configurano una pericolosità da moderata a molto elevata, gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento consentiti dovranno essere preceduti, ai sensi del D.M 14/01/2008, da specifiche indagini geognostiche, studi geologici e geotecnici finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere, le tipologie di fondazione da adottare, nonché l'integrazione della relazione geologica con una positiva Verifica tecnica prodotta ai sensi dell'art. 9 comma 12 delle N.d.A del PAI, che dovrà anche ottemperare a quanto definito nella classe II per i locali interrati e semi-interrati; tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto delle opere.

Per tutti gli interventi ammessi, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio, nella forma di atto pubblico registrato all'Ufficio del Registro, nel quale sia indicata la classificazione di pericolosità del presente Piano, che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

a) Classe IIIa

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati esterne alle perimetrazioni del dissesto, ma intercluse o contigue ad esse, che per motivi cautelativi debbono essere ritenute inidonee a nuovi insediamenti. In tali aree sono consentiti gli interventi di cui all'art. 39, comma 4 delle NTA del PAI, previa positiva verifica tecnica ai sensi dell'art. 9, comma 12 delle stesse NTA:

- a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

b) Classe IIIa1

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati interne alla fascia di rispetto della rete idrografica minore (10 metri dal piede dell'argine o dalla sponda naturale per i corsi d'acqua demaniali e privati principali, 5 metri dal piede dell'argine o dalla sponda naturale per i restanti) che, per effetto di una generica pericolosità potenziale, sono cautelativamente da ritenersi fasce di rispetto di inedificabilità assoluta, ai sensi del R.D. 523/1904.

Per gli edifici isolati esistenti, in tali aree sono ammessi,

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (con adeguamento igienico-funzionale), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- la realizzazione di recinzioni di tipo discontinuo (aperte);

c) Classe IIIb

Porzioni di territorio edificate interne alla fascia di rispetto della rete idrografica minore (10 metri dal piede dell'argine o dalla sponda naturale per i corsi d'acqua demaniali e privati principali, 5 metri dal piede dell'argine o dalla sponda naturale per i restanti) che, per effetto di una generica pericolosità potenziale, sono cautelativamente da ritenersi fasce di rispetto di inedificabilità assoluta, ai sensi del R.D. 523/1904.

In tali aree, per le quali non sono previsti interventi di riassetto territoriale se non in settori contigui a delimitazioni di dissesto lineare od areale, sono ammessi::

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con adeguamento igienico-funzionale), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- la realizzazione di recinzioni di tipo discontinuo (aperte);

d) Classe IIIa2

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati interne alle Fasce "A" del torrente Varaita e del Fiume Po e settori inondabili con pericolosità anche elevata, prodotti da tracimazioni in sponda sinistra del torrente Varaita, in concomitanza di eventi di piena anche solo poco più che ordinari.

Tali aree, anche se esterne alle Fasce Fluviali, in attesa dei necessari interventi di mitigazione e/o difesa, sono da ritenersi cautelativamente inidonee a nuove costruzioni.

Alle stesse si applicano pertanto le norme della classe IIIa-E1.

e) Classe IIIa3

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati interne alle Fasce "B" del torrente Varaita e del fiume Po; per le finalità connesse al presente Piano, in tali aree si applicano le norme di cui all'art. 30 delle NTA del PAI e sono consentiti i seguenti interventi di cui all'art. 39, comma 4 delle NTA del PAI:

- a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.
- d) per gli interventi di cui alle precedenti lettere b) e c), non sono ammessi incrementi del carico antropico o formazione di nuove unità abitative.

f) Classe IIIa-E1 (Pericolosità molto elevata – EeA)

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata e pertanto inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici esistenti sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (con adeguamento igienico funzionale, ma senza incremento di superficie o di volume), di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione di tipo A con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino incremento del carico insediativo.

In applicazione all'art. 9, comma n. 5, delle N.d.A. del P.A.I., fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, in tali aree sono inoltre consentiti:

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.”

g) Classe IIIa-E2 (Pericolosità elevata – EbA)

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità elevata e pertanto inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici esistenti sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
 - b) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino incremento del carico insediativo;
 - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumenti di superficie e volume, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
 - d) gli interventi di ampliamento per adeguamento igienico-funzionale, senza aumento del carico antropico;
- a) gli interventi di cui all'art. 39, comma 4 delle NdA del PAI.

- opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

L'autorizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti "d" ed "e", è subordinata alla produzione di una "Verifica tecnica" ai sensi dell'art. 9, comma 12 delle N.d.A. del PAI che indichi gli accorgimenti tecnici e/o prescrizioni a cui l'intervento deve essere assoggettato, nonché valuti le interazioni dello stesso con gli edifici esistenti, in modo da garantire di non provocare incremento delle condizioni di rischio nelle aree circostanti, né significativa diminuzione delle capacità di invaso

In applicazione all'art. 9, comma n. 5 e 6, delle N.d.A. del P.A.I., fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, in tali aree sono inoltre consentiti:

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo."
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento

dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

h) Classe IIIb4

1 Interventi ammessi in assenza degli interventi di riassetto territoriale

Porzioni di territorio edificate che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità elevata o molto elevata, nelle quali sono pertanto necessari interventi di riassetto territoriale a carattere pubblico di tipo strutturale a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In tali aree in assenza degli interventi di riassetto territoriale, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (con adeguamento igienico funzionale, ma senza incremento di superficie o di volume), di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione di tipo A, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino incremento del carico antropico.

Le previsioni progettuali di interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, debbono essere realizzati al di sopra della quota di sicurezza, individuata attraverso la definizione dei tiranti idrici relativi alla portata Q200 per Tempo di Ritorno duecentennale, così come definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e corrispondente alla delimitazione della Fascia B, incrementati di un franco di sicurezza di valore adeguato. Spetterà responsabilmente al Professionista redattore dello studio, valutare l'entità del franco di sicurezza, tenuto conto della pericolosità del contesto, della vulnerabilità dell'opera e dell'affidabilità dei metodi di definizione della quota di sicurezza.

2 Interventi ammessi a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale (di tipo strutturale).

In seguito alla realizzazione delle opere e alla conseguita minimizzazione del rischio, sulla base della procedura definita al seguente comma 5, potranno essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia senza aumenti di superficie e volume ed ampliamenti per adeguamenti igienico-funzionali senza incremento del carico antropico. Per le attività agricole e le residenze rurali connesse alla conduzione aziendale ricadenti in fascia A del PAI, si applicano le norme di cui all'art. 39, comma 3, delle NTA del PAI:

- interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativi e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

Per le attività agricole e le residenze rurali connesse alla conduzione aziendale esterne alla fascia A del PAI, pur in assenza delle opere di riassetto territoriale, si applicano le norme di cui all'art. 39, comma 4 delle NTA del PAI.

- opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli

potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

- interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

i) Classe IIIb3

I Interventi ammessi in assenza degli interventi di riassetto territoriale

Porzioni di territorio edificate che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità elevata, nelle quali sono pertanto necessari interventi di riassetto territoriale a carattere pubblico di tipo strutturale a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In tali aree in assenza delle opere, sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
- b) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino incremento del carico antropico;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumenti di superficie e volume, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- d) gli interventi di ampliamento per adeguamento igienico-funzionale, senza aumento del carico antropico;
- e) gli interventi di cui all'art. 39, comma 4 delle NdA del PAI:
 - opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto

L'autorizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti "d)" ed "e)", è subordinata alla produzione di una "Verifica tecnica " ai sensi dell'art. 9, comma 12 delle NdA del PAI che indichi gli accorgimenti tecnici e/o prescrizioni a cui l'intervento deve essere assoggettato, nonché valuti le interazioni dello stesso con gli edifici esistenti, in modo da garantire di non provocare incremento delle condizioni di rischio nelle aree circostanti, né significativa diminuzione delle capacità di invaso.

Le previsioni progettuali di interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, debbono essere realizzati al di sopra della quota di sicurezza, individuata attraverso la definizione dei tiranti idrici relativi alla portata Q200 per Tempo di Ritorno duecentennale, così come

definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e corrispondente alla delimitazione della Fascia B, incrementati di un franco di sicurezza di valore adeguato. Spetterà responsabilmente al Professionista redattore dello studio, valutare l'entità del franco di sicurezza, tenuto conto della pericolosità del contesto, della vulnerabilità dell'opera e dell'affidabilità dei metodi di definizione della quota di sicurezza.

2 Interventi ammessi a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale (di tipo strutturale)

In seguito alla realizzazione degli interventi di riassetto e alla conseguita minimizzazione del rischio, sulla base della procedura definita al successivo comma 5, potranno essere ammessi :

- gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamenti per adeguamento igienico-funzionale, che comportino solo un modesto incremento del carico antropico.

1) Classe IIIb2

1 Interventi ammessi in assenza degli interventi di riassetto territoriale

Porzioni di territorio edificate che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e da dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità da elevata a media moderata, nelle quali sono pertanto necessari interventi di riassetto territoriale a carattere pubblico di tipo strutturale a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

In tali aree, in assenza degli interventi di riassetto territoriale sono consentiti:

- f) - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione di tipo A con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino incremento del carico antropico.

In assenza degli interventi di riassetto territoriale, le previsioni progettuali volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, debbono essere realizzati al di sopra della quota di sicurezza individuata attraverso la definizione dei tiranti idrici relativi alla portata Q200 per Tempo di Ritorno duecentennale, così come definita dal modello idraulico del presente Piano, incrementati di un franco di sicurezza di valore adeguato. Spetterà responsabilmente al Professionista redattore dello studio, valutare l'entità del franco di sicurezza, tenuto conto della pericolosità del contesto, della vulnerabilità dell'opera e dell'affidabilità dei metodi di definizione della quota di sicurezza.

2 Interventi ammessi a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale (di tipo strutturale)

In seguito alla realizzazione degli interventi di riassetto e alla conseguita minimizzazione del rischio, sulla base della procedura definita al successivo comma 5, potranno essere ammessi:

- gli interventi di nuova edificazione che comportino un incremento del carico antropico, purchè gli stessi prevedano che le superfici destinate alla presenza continuativa di persone, siano realizzati al di sopra della quota di sicurezza, individuata attraverso la definizione dei tiranti idrici relativi alla portata Q200 per Tempo di Ritorno duecentennale, così come definita dal modello idraulico del presente Piano, incrementati di un franco di sicurezza di valore adeguato. Spetterà responsabilmente al Professionista redattore dello studio, valutare l'entità del franco di sicurezza, tenuto conto della pericolosità del contesto, della vulnerabilità dell'opera e dell'affidabilità dei metodi di definizione della quota di sicurezza. Le opere e gli interventi dovranno garantire di non provocare incremento delle condizioni di rischio nelle aree circostanti, né significativa diminuzione delle capacità di invaso.

4 PRECISAZIONI SULLA DEFINIZIONE DI “INCREMENTO DEL CARICO ANTROPICO”

A maggior chiarimento e specificazione di quanto contenuto al punto 7.3 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP, ai sensi del punto 6 dell'allegato “A” della DGR 2-11830, non costituiscono incremento del carico antropico, le trasformazioni che non consentono l'aumento di unità abitative e/o aziendali, relative a:

- interventi di adeguamento su edifici esistenti finalizzati ad una loro più razionale fruizione, purchè limitati all'interno della sagoma edilizia dei fabbricati esistenti, mediante recupero di sottotetti esistenti o di ex-rustici o tettoie;
- interventi edilizi su edifici esistenti quali la realizzazione di ulteriori locali (modesti ampliamenti), comunque destinati;
- la realizzazione di ulteriori locali (quali pertinenze, box, vani tecnici, depositi), purchè non comportino la presenza continuativa di persone.

5 PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE E LA MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO NELLE CLASSI IIIB

Il meccanismo attuativo degli interventi di riassetto territoriale per l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità dovrà essere conforme a quanto indicato al punto 7.10 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP.

Le valutazioni relative alla mitigazione del rischio, che spetteranno all'Amministrazione Comunale, dovranno essere sviluppate sulla sorta di considerazioni e documentazioni tecniche specifiche, redatte da un geologo e da professionisti competenti, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale.

La procedura che porterà alla realizzazione delle opere per la minimizzazione della pericolosità (progettazione, realizzazione e collaudo) potrà essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente alla Amministrazione Comunale formalizzare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate, a mezzo di adeguato atto amministrativo.

6 SPONDE ED ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA

Non è ammessa in nessun caso la copertura dei corsi d'acqua principali o del reticolo idrografico minore, come individuati nella Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (tavola 5) (con esclusione dei fossi stradali), mediante tubi o scatolari anche se di ampia sezione;

non sono ammesse occlusioni (anche parziali) dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata, tramite riporti vari;

la realizzazione di nuove opere di attraversamento dei corsi d'acqua è subordinata all'esecuzione di idonee verifiche idrauliche, redatte a norma della “Direttiva N. 4” allegata al P.A.I.;

le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo a “rive piene” misurata a monte dell'opera, indipendentemente dalle risultanze delle verifiche di portata.

7 AMBITO PAESISTICO DI PERTINENZA FLUVIALE

Le fasce A) e B) individuate dal P.A.I. nel P.t.p. sono riconosciute come “ambito paesistico di pertinenza fluviale”.

Negli ambiti di pertinenza fluviale precedentemente definiti è prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale.

Negli ambiti di pertinenza fluviale sono esclusi interventi di realizzazione di nuove scariche e impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

TESTO IN VARIANTE

Articolo 45 – Norme relative alla classificazione di pericolosità geomorfologica del territorio

1 L'intero territorio viene classificato in funzione della Pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, ai sensi della Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996, n. 7/LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa.

2 CLASSE II

PRESCRIZIONI GENERALI

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe II dove gli elementi configurano una pericolosità da bassa a moderata derivante da uno o più fattori penalizzanti, sono consentite nuove edificazioni, purchè gli interventi non incidano negativamente sulle aree limitrofe e non ne condizionino l'edificabilità.

A tal fine gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento dovranno essere preceduti, ai sensi del D.M. 14/01/2008, da specifici studi geologici e geotecnici finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere e le tipologie di fondazione da adottare; tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto geotecnico delle opere di fondazione.

La fattibilità dei locali interrati e semi-interrati dovrà essere definita sulla base di uno specifico studio geologico e geotecnico sulle acque sotterranee caratterizzato dai contenuti di cui alla successiva lettera b) punto 2, che evidenzia l'assenza di interferenze o, in caso di interferenza possibile, valuti e risolva le problematiche geotecniche delle sottospinte e suggerisca i più idonei interventi di minimizzazione (depressione dinamica del livello di falda, impermeabilizzazioni); in quest'ultimo caso, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio, nella forma di atto pubblico registrato all'Ufficio del Registro, che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dalla problematica segnalata.

a) Classe IIa

1) Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma risultano caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità variabili dai 5 ai 20 metri; specifiche indagini geognostiche e geotecniche, programmate in modo da caratterizzare il volume significativo di sottosuolo di ogni singola opera, saranno finalizzate, ai sensi del D.M. 14/01/2008 a definire il modello geologico e geotecnico del sito di intervento e a produrre la progettazione geotecnica delle opere di fondazione.

2) La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M. 14/01/2008 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

- la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;
- previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione.

b) Classe IIb

1) Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma, oltre a essere caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità che possono raggiungere i 20 metri, sono potenzialmente soggette a ristagni e/o limitati allagamenti a causa della risalita del livello della falda freatica fino a profondità di interazione diretta con il piano campagna e/o, marginalmente, a causa di

locali anomalie di regimazione della rete idrografica minore e dei canali di scolo; l'utilizzo di tali aree, a seguito degli studi ai sensi del D.M. 14/01/2008, che oltre a precisare quanto indicato nella norma di cui alla classe IIa, saranno finalizzati a definire gli accorgimenti tecnici per la minimizzazione della pericolosità, dovrà essere subordinato alla valutazione dell'eventuale necessità di proporre vincoli costruttivi.

2) La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M 14/01/2008 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

-la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;

-previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione;

-la circolazione idrica superficiale e sotterranea e le eventuali interferenze con l'intervento previsto; nel caso delle acque sotterranee dovranno essere precisamente individuati i valori di minima soggiacenza della falda freatica in corrispondenza al lotto in oggetto (sulla base di punti di misura esistenti o appositamente predisposti), tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e pluri-annuali, a partire dai dati di registrazione in continuo della rete di monitoraggio regionale (piezometro in località Campo sportivo - Codice identificativo P14-1)

c) Classe IIc

1 Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma, oltre a essere caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità che possono raggiungere i 20 metri, sono potenzialmente soggette a ristagni e/o limitati allagamenti a causa di locali anomalie di regimazione della rete idrografica minore e dei canali di scolo e/o a causa della risalita del livello della falda freatica fino a profondità di interazione diretta con il piano campagna; in tali aree si dovranno realizzare studi ed approfondimenti di indagine ai sensi del D.M. 14/01/2008, che oltre a precisare quanto indicato nella norma della classe IIa, saranno finalizzati a definire gli accorgimenti tecnici per la minimizzazione della pericolosità e la necessità di subordinarne l'utilizzo a specifici vincoli costruttivi (edifici in rilevato, assenza di locali interrati).

2 La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M 14/01/2008 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

-la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;

-previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione;

-la circolazione idrica superficiale e sotterranea e le eventuali interferenze con l'intervento previsto; nel caso delle acque sotterranee dovranno essere precisamente individuati i valori di minima soggiacenza della falda freatica in corrispondenza al lotto in oggetto (sulla base di punti di misura esistenti o appositamente predisposti), tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e pluri-annuali, a partire dai dati di registrazione in continuo della rete di monitoraggio regionale (piezometro in località Campo sportivo - Codice identificativo P14-1)

3 CLASSE III

PRESCRIZIONI GENERALI

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe III dove gli elementi configurano una pericolosità da moderata a molto elevata, gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento consentiti dovranno essere preceduti, ai sensi del D.M 14/01/2008, da specifiche indagini geognostiche, studi geologici e geotecnici finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere, le tipologie di fondazione da adottare, nonché l'integrazione della relazione geologica con una

positiva Verifica tecnica prodotta ai sensi dell'art. 9 comma 12 delle Nda del PAI, che dovrà anche ottemperare a quanto definito nella classe II per i locali interrati e semi-interrati; tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto delle opere.

Per tutti gli interventi ammessi, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio, nella forma di atto pubblico registrato all'Ufficio del Registro, nel quale sia indicata la classificazione di pericolosità del presente Piano, che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

a) Classe IIIa

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati esterne alle perimetrazioni del dissesto, ma intercluse o contigue ad esse, che per motivi cautelativi debbono essere ritenute inidonee a nuovi insediamenti. In tali aree sono consentiti gli interventi di cui all'art. 39, comma 4 delle NTA del PAI, previa positiva verifica tecnica ai sensi dell'art. 9, comma 12 delle stesse NTA:

- a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

b) Classe IIIa1

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati interne alla fascia di rispetto della rete idrografica minore (10 metri dal piede dell'argine o dalla sponda naturale per i corsi d'acqua demaniali e privati principali, 5 metri dal piede dell'argine o dalla sponda naturale per i restanti) che, per effetto di una generica pericolosità potenziale, sono cautelativamente da ritenersi fasce di rispetto di inedificabilità assoluta, ai sensi del R.D. 523/1904.

Per gli edifici isolati esistenti, in tali aree sono ammessi,

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (con adeguamento igienico-funzionale), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- la realizzazione di recinzioni di tipo discontinuo (aperte);

c) Classe IIIb

Porzioni di territorio edificate interne alla fascia di rispetto della rete idrografica minore (10 metri dal piede dell'argine o dalla sponda naturale per i corsi d'acqua demaniali e privati principali, 5 metri dal piede dell'argine o dalla sponda naturale per i restanti) che, per effetto di una generica pericolosità potenziale, sono cautelativamente da ritenersi fasce di rispetto di inedificabilità assoluta, ai sensi del R.D. 523/1904.

In tali aree, per le quali non sono previsti interventi di riassetto territoriale se non in settori contigui a delimitazioni di dissesto lineare od areale, sono ammessi::

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con adeguamento igienico-funzionale), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- la realizzazione di recinzioni di tipo discontinuo (aperte);

d) Classe IIIa2

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati interne alle Fasce "A" del torrente Varaita e del Fiume Po e settori inondabili con pericolosità anche elevata, prodotti da tracimazioni in sponda sinistra del torrente Varaita, in concomitanza di eventi di piena anche solo poco più che ordinari.

Tali aree, anche se esterne alle Fasce Fluviali, in attesa dei necessari interventi di mitigazione e/o difesa, sono da ritenersi cautelativamente inidonee a nuove costruzioni.

Alle stesse si applicano pertanto le norme della classe IIIa-E1.

Per i settori esterni alla Fascia "A" del fiume Po e del torrente Varaita, è ammissibile l'ampliamento o la nuova costruzione di fabbricati strumentali di pertinenza di insediamenti agricoli esistenti al 31.12.2015 in lotti adiacenti e confinanti, previa definizione e realizzazione di interventi di riassetto territoriale finalizzati al conseguimento della mitigazione del rischio di allagamento.

Il progetto degli interventi di mitigazione può essere presentato contestualmente al progetto delle opere edilizie, ma il rilascio del titolo autorizzativo per queste ultime è subordinato al completamento e al collaudo degli interventi di mitigazione (che attestino il conseguimento della mitigazione), con le procedure e i criteri di cui alle classi IIIb.

La relazione geologica a supporto del progetto degli interventi di mitigazione dovrà essere integrata con una positiva verifica tecnica, che attestino la compatibilità degli stessi con i livelli di rischio e l'assenza di incremento di pericolosità per costruzioni esistenti nell'intorno del sito oggetto di modifica.

Il collaudo degli interventi di mitigazione dovrà certificare che le opere realizzate sono idonee al conseguimento della mitigazione del rischio di allagamento.

e) Classe IIIa3

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati interne alle Fasce "B" del torrente Varaita e del fiume Po; per le finalità connesse al presente Piano, in tali aree si applicano le norme di cui all'art. 30 delle NTA del PAI e sono consentiti i seguenti interventi di cui all'art. 39, comma 4 delle NTA del PAI:

- a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.
- d) per gli interventi di cui alle precedenti lettere b) e c), non sono ammessi incrementi del carico antropico o formazione di nuove unità abitative.

f) Classe IIIa-E1 (Pericolosità molto elevata – EeA)

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata e pertanto inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici esistenti sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (con adeguamento igienico funzionale, ma senza incremento di superficie o di volume), di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione di tipo A con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino incremento del carico insediativo.

In applicazione all'art. 9, comma n. 5, delle N.d.A. del P.A.I., fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, in tali aree sono inoltre consentiti:

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per

gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.”

g) Classe IIIa-E2 (Pericolosità elevata – EbA)

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità elevata e pertanto inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici esistenti sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
- b) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino incremento del carico insediativo;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumenti di superficie e volume, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- d) gli interventi di ampliamento per adeguamento igienico-funzionale, senza aumento del carico antropico;
- a) gli interventi di cui all'art. 39, comma 4 delle N.d.A. del PAI.
 - opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

L'autorizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti “d” ed “e”, è subordinata alla produzione di una "Verifica tecnica " ai sensi dell'art. 9, comma 12 delle N.d.A. del PAI che indichi gli accorgimenti tecnici e/o prescrizioni a cui l'intervento deve essere assoggettato, nonché valuti le interazioni dello stesso con gli edifici esistenti, in modo da garantire di non provocare incremento delle condizioni di rischio nelle aree circostanti, né significativa diminuzione delle capacità di invaso

In applicazione all'art. 9, comma n. 5 e 6, delle N.d.A. del P.A.I., fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, in tali aree sono inoltre consentiti:

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.”
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

h) Classe IIIb4

1 Interventi ammessi in assenza degli interventi di riassetto territoriale

Porzioni di territorio edificate che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità elevata o molto elevata, nelle quali sono pertanto necessari interventi di riassetto territoriale a carattere pubblico di tipo strutturale a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In tali aree in assenza degli interventi di riassetto territoriale, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (con adeguamento igienico funzionale, ma senza incremento di superficie o di volume), di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione di tipo A, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino incremento del carico antropico.

Le previsioni progettuali di interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, debbono essere realizzati al di sopra della quota di sicurezza, individuata attraverso la definizione dei tiranti idrici relativi alla portata Q200 per Tempo di Ritorno duecentennale, così come definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e corrispondente alla delimitazione della Fascia B, incrementati di un franco di sicurezza di valore adeguato. Spetterà responsabilmente al Professionista redattore dello studio, valutare l'entità del franco di sicurezza, tenuto conto della pericolosità del contesto, della vulnerabilità dell'opera e dell'affidabilità dei metodi di definizione della quota di sicurezza.

2 Interventi ammessi a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale (di tipo strutturale).

In seguito alla realizzazione delle opere e alla conseguita minimizzazione del rischio, sulla base della procedura definita al seguente comma 5, potranno essere ammessi

interventi di ristrutturazione edilizia senza aumenti di superficie e volume ed ampliamenti per adeguamenti igienico-funzionali senza incremento del carico antropico. Per le attività agricole e le residenze rurali connesse alla conduzione aziendale ricadenti in fascia A del PAI, si applicano le norme di cui all'art. 39, comma 3, delle NTA del PAI:

- interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativi e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

Per le attività agricole e le residenze rurali connesse alla conduzione aziendale esterne alla fascia A del PAI, pur in assenza delle opere di riassetto territoriale, si applicano le norme di cui all'art. 39, comma 4 delle NTA del PAI.

- opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

i) Classe IIIb3

I Interventi ammessi in assenza degli interventi di riassetto territoriale

Porzioni di territorio edificate che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità elevata, nelle quali sono pertanto necessari interventi di riassetto territoriale a carattere pubblico di tipo strutturale a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In tali aree in assenza delle opere, sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
- b) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino incremento del carico antropico;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumenti di superficie e volume, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- d) gli interventi di ampliamento per adeguamento igienico-funzionale, senza aumento del carico antropico;
- e) gli interventi di cui all'art. 39, comma 4 delle NTA del PAI:
 - opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

- interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

- interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto

L'autorizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti "d)" ed "e)", è subordinata alla produzione di una "Verifica tecnica " ai sensi dell'art. 9, comma 12 delle NdA del PAI che indichi gli accorgimenti tecnici e/o prescrizioni a cui l'intervento deve essere assoggettato, nonché valuti le interazioni dello stesso con gli edifici esistenti, in modo da garantire di non provocare incremento delle condizioni di rischio nelle aree circostanti, né significativa diminuzione delle capacità di invaso.

Le previsioni progettuali di interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, debbono essere realizzati al di sopra della quota di sicurezza, individuata attraverso la definizione dei tiranti idrici relativi alla portata Q200 per Tempo di Ritorno duecentennale, così come definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e corrispondente alla delimitazione della Fascia B, incrementati di un franco di sicurezza di valore adeguato. Spetterà responsabilmente al Professionista redattore dello studio, valutare l'entità del franco di sicurezza, tenuto conto della pericolosità del contesto, della vulnerabilità dell'opera e dell'affidabilità dei metodi di definizione della quota di sicurezza.

2 Interventi ammessi a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale (di tipo strutturale)

In seguito alla realizzazione degli interventi di riassetto e alla conseguita minimizzazione del rischio, sulla base della procedura definita al successivo comma 5, potranno essere ammessi :

- gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamenti per adeguamento igienico-funzionale, che comportino solo un modesto incremento del carico antropico.

D) Classe IIIb2

1 Interventi ammessi in assenza degli interventi di riassetto territoriale

Porzioni di territorio edificate che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e da dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità da elevata a media moderata, nelle quali sono pertanto necessari interventi di riassetto territoriale a carattere pubblico di tipo strutturale a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

In tali aree, in assenza degli interventi di riassetto territoriale sono consentiti:

- f) - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione di tipo A con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino incremento del carico antropico.

In assenza degli interventi di riassetto territoriale, le previsioni progettuali volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, debbono essere realizzati al di sopra della quota di sicurezza individuata attraverso la definizione dei tiranti idrici relativi alla portata Q200 per Tempo di Ritorno duecentennale, così come definita dal modello idraulico del presente

Piano, incrementati di un franco di sicurezza di valore adeguato. Spetterà responsabilmente al Professionista redattore dello studio, valutare l'entità del franco di sicurezza, tenuto conto della pericolosità del contesto, della vulnerabilità dell'opera e dell'affidabilità dei metodi di definizione della quota di sicurezza.

2 Interventi ammessi a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale (di tipo strutturale)

In seguito alla realizzazione degli interventi di riassetto e alla conseguita minimizzazione del rischio, sulla base della procedura definita al successivo comma 5, potranno essere ammessi:

- gli interventi di nuova edificazione che comportino un incremento del carico antropico, purchè gli stessi prevedano che le superfici destinate alla presenza continuativa di persone, siano realizzati al di sopra della quota di sicurezza, individuata attraverso la definizione dei tiranti idrici relativi alla portata Q200 per Tempo di Ritorno duecentennale, così come definita dal modello idraulico del presente Piano, incrementati di un franco di sicurezza di valore adeguato. Spetterà responsabilmente al Professionista redattore dello studio, valutare l'entità del franco di sicurezza, tenuto conto della pericolosità del contesto, della vulnerabilità dell'opera e dell'affidabilità dei metodi di definizione della quota di sicurezza. Le opere e gli interventi dovranno garantire di non provocare incremento delle condizioni di rischio nelle aree circostanti, né significativa diminuzione delle capacità di invaso.

4 PRECISAZIONI SULLA DEFINIZIONE DI “INCREMENTO DEL CARICO ANTROPICO”

A maggior chiarimento e specificazione di quanto contenuto al punto 7.3 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP, ai sensi del punto 6 dell'allegato “A” della DGR 2-11830, non costituiscono incremento del carico antropico, le trasformazioni che non consentono l'aumento di unità abitative e/o aziendali, relative a:

- interventi di adeguamento su edifici esistenti finalizzati ad una loro più razionale fruizione, purchè limitati all'interno della sagoma edilizia dei fabbricati esistenti, mediante recupero di sottotetti esistenti o di ex-rustici o tettoie;
- interventi edilizi su edifici esistenti quali la realizzazione di ulteriori locali (modesti ampliamenti), comunque destinati;
- la realizzazione di ulteriori locali (quali pertinenze, box, vani tecnici, depositi), purché non comportino la presenza continuativa di persone.

5 PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE E LA MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO NELLE CLASSI IIIB

Il meccanismo attuativo degli interventi di riassetto territoriale per l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità dovrà essere conforme a quanto indicato al punto 7.10 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP.

Le valutazioni relative alla mitigazione del rischio, che spetteranno all'Amministrazione Comunale, dovranno essere sviluppate sulla sorta di considerazioni e documentazioni tecniche specifiche, redatte da un geologo e da professionisti competenti, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale.

La procedura che porterà alla realizzazione delle opere per la minimizzazione della pericolosità (progettazione, realizzazione e collaudo) potrà essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente alla Amministrazione Comunale formalizzare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate, a mezzo di adeguato atto amministrativo.

6 SPONDE ED ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA

Non è ammessa in nessun caso la copertura dei corsi d'acqua principali o del reticolo idrografico minore, come individuati nella Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (tavola 5) (con esclusione dei fossi stradali), mediante tubi o scatolari anche se di ampia sezione;

non sono ammesse occlusioni (anche parziali) dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata, tramite riporti vari;

la realizzazione di nuove opere di attraversamento dei corsi d'acqua è subordinata all'esecuzione di idonee verifiche idrauliche, redatte a norma della "Direttiva N. 4" allegata al P.A.I.;

le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo a "rive piene" misurata a monte dell'opera, indipendentemente dalle risultanze delle verifiche di portata.

7 AMBITO PAESISTICO DI PERTINENZA FLUVIALE

Le fasce A) e B) individuate dal P.A.I. nel P.t.p. sono riconosciute come "ambito paesistico di pertinenza fluviale".

Negli ambiti di pertinenza fluviale precedentemente definiti è prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale.

Negli ambiti di pertinenza fluviale sono esclusi interventi di realizzazione di nuove discariche e impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Moretta, Febbraio 2016.

Dott. arch. Giorgio Rossi - dott. geol. Marco Novo

Allegati:

- parere preventivo della Regione Piemonte – Direz. O.P., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Pre. Terr. Del Rischio Geologico – Area Torino, Cuneo, Novara e Verbania – prot. A18130
- parere ambientale Prov. Di Cuneo – Direzione Servizi ai Cittadini e alle Imprese – Settore gestione risorse del Territorio – in data 20/01/2016 (prot. Com. Moretta n. 0000483)
- parere dell'ASL CN1 – nota in data 22.01.2016 prot. Com. Moretta 0000578 del 23.01.2016;
- parere dell'ARPA Piemonte – nota prot. 5694 del 26.01.2016 protocollata a Moretta in data 26.01.2016 al n. 0000628;
- provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale del 26/01/2016;



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania
rischigeologici.to-cn-no-vb@regione.piemonte.it
rischigeologici.to@cert.regione.piemonte.it

Data

Protocollo n. (*)/A18130

Classificazione 13.60 SUPTEC20 – 113/2015A

(*) indicato nei metadati Doqui Acta

Al Comune di Moretta CN
ufficiotecnico.moretta@businesspec.it.it
ufficiotecnico@comune.moretta.cn.it

e, p.c. alla Regione Piemonte
Progettazione Assistenza Copianificazione
Provincia di Cuneo A16090

Riferimento vs. prot. 4612 del 09/07/15, ns. prot. 38044/A18130 del 15/07/15 – c. Pratica n. 41979

Oggetto: richiesta di parere preventivo in relazione alla possibile modifica normativa del PRGC.

Il Comune di Moretta è dotato di PRG adeguato ai criteri del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI – DPCM 25/05/01) con variante approvata con DGR 12-4648 del 01/10/12. In considerazione di esigenze di modifica di alcuni fabbricati di tipo agricolo, il Comune richiede se risulti possibile effettuare un aggiornamento normativo della definizione della "classe IIIa2" del PRG in relazione ai criteri del PAI e quale tipo di variante possa essere prescelta ai sensi della vigente legge urbanistica regionale. A tal fine con la lettera pervenuta il 15/07/15 il Comune propone il testo integrativo seguente.

"...E' ammissibile l'ampliamento o la nuova costruzione di fabbricati strumentali di pertinenza di aziende agricole esistenti alla data di approvazione della Variante di PRG in lotti adiacenti e confinanti, previa definizione e realizzazione di interventi di riassetto territoriale finalizzati al conseguimento della mitigazione del rischio di allagamento. Il progetto degli interventi di mitigazione può essere presentato contestualmente al progetto delle opere edilizie, ma il rilascio del titolo autorizzativo per queste ultime è subordinato al completamento e al collaudo degli interventi (che attestino il conseguimento della mitigazione), con le procedure e i criteri di cui alle classi IIIb. La relazione geologica a supporto del progetto delle opere e degli interventi dovrà essere integrata con una positiva verifica tecnica ai sensi dell'art. 9, comma 12 delle NTA del PAI, che attestino la compatibilità degli stessi con i livelli di rischio e l'assenza di incremento di pericolosità per costruzioni esistenti nell'intorno del sito oggetto di modifica."

Si fa presente che l'art. 9 delle NA del PAI citato dal testo sopra riportato, come indicato chiaramente all'art. 8 delle stesse NA va riferito, ove applicabile, alle aree in dissesto del territorio collinare e montano. Quindi per un migliore allineamento ai criteri del PAI del PRG di Moretta, interamente pianeggiante, si ritiene preferibile la formulazione seguente.

"...E' ammissibile l'ampliamento o la nuova costruzione di fabbricati strumentali di pertinenza di aziende agricole esistenti alla data di approvazione della Variante di PRG in lotti adiacenti e confinanti, previa definizione e realizzazione di interventi di riassetto territoriale finalizzati al conseguimento della mitigazione del rischio di allagamento. Il progetto degli interventi di mitigazione può essere presentato contestualmente al progetto delle opere edilizie, ma il rilascio del titolo autorizzativo per queste ultime è subordinato al completamento e al collaudo degli interventi (che attestino il conseguimento della mitigazione), con le procedure e i criteri di cui alle classi IIIb. La relazione geologica a supporto del progetto delle opere e degli interventi dovrà essere integrata con una positiva verifica tecnica, che attestino la compatibilità degli stessi con i livelli di rischio e l'assenza di incremento di pericolosità per costruzioni esistenti nell'intorno del sito oggetto di modifica."

Quest'ultimo testo risulta coerente con i criteri del PAI e potrà quindi essere inserito fra le norme di attuazione dello strumento urbanistico entro la definizione della "classe IIIa2", senza necessità di modifica della classificazione dell'idoneità geologica recata dal PRG vigente. L'integrazione normativa di cui si tratta potrà pertanto essere attuata con variante anche parziale ai sensi della LR 56/77 art. 17 e s.m.i.

Funzionario referente
Dott. Geol. Matteo BROVERO
tel. 0171.319321 – 335.7771561
matteo.brovero@regione.piemonte.it

IL DIRIGENTE VICARIO DEL SETTORE
Dott. Roberto OBERTI
(firmato digitalmente)

Corso De Gasperi, n. 40
12100 CUNEO
Tel. 0171.319359
Fax. 0171.319327



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044

Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail: urp@provincia.cuneo.it

P.E.C.:

protocollo@provincia.cuneo.legal

mail.it

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445330 – Fax 0171.445650
CE/**

-III.mo Sig. Sindaco
del Comune di
MORETTA (CN)

Rif. progr. int. _____ Classifica: _08.04/3 ___

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

OGGETTO: : D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931.

Variante Parziale n.21 del PRGC di Moretta.

Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Parere ambientale.

Con riferimento alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in materia ambientale - in data 24.12.2015 con prot. di ric. n. 121222 - a seguito esame della relativa documentazione, per l'espressione del parere di competenza, si dà conto dei seguenti contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell'istruttoria:

Settore Viabilità:

Il Settore Viabilità – Reparto di Saluzzo, presa visione della documentazione trasmessa, ritiene di non dover esprimere considerazioni in merito, tenuto conto che non ha competenze specifiche in materia ambientale e che gli interventi previsti non riguardano aspetti connessi alla Viabilità provinciale.

Eventuali, ulteriori, osservazioni potranno essere formulate nel prosieguo dell'iter urbanistico della variante.

Ufficio Protezione Civile:

COMPATIBILITA' CON IL PIANO PROVINCIALE E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Per quanto concerne gli aspetti legati alla valutazione dell'incidenza dei rischi naturali ed antropici sul territorio, la pianificazione urbanistica comunale deve risultare coerente sia con i contenuti del piano provinciale di protezione civile, sia con la valutazione degli scenari di rischio che gravano sul territorio elaborata all'interno del piano comunale di protezione civile, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale (Legge n.225/1992; D.Lgs. n.112/1998; LR n.44/2000; LR n.07/2003 e relativi Regolamenti).

Al proposito, si richiama il Capo 3, Artt. 4 e 5 del regolamento attuativo della LR n.07/2003 "Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile" n.7/R del 18/10/2004, che prevede la trasmissione del piano comunale/intercomunale di protezione civile

alla Provincia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

Gli strumenti urbanistici comunali, inoltre, non dovranno risultare in contrasto con il quadro del dissesto e la classificazione di sintesi del territorio Comunale, come previsto dalla Circolare Regionale 7/LAP e dalla relativa Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999).

In linea generale, per quanto riguarda gli aspetti legati alla protezione civile, è opportuno che le infrastrutture di tipo strategico (viabilità, servizi pubblici e scuole), le nuove edificazioni e le attività produttive non vengano previste ed inserite in aree ad elevata pericolosità (*Circolare Regionale 7/LAP/1996 - Classe III*), in riferimento alla necessità di escludere potenziali peggioramenti dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto presenti.

In assenza di alternative praticabili, per gli interventi non altrimenti localizzabili e qualora previsto dalla Circolare menzionata, occorre programmare l'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prevedere i necessari interventi di riassetto territoriale che, una volta collaudati, determinino l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità.

Ufficio Pianificazione:

Verificati i contenuti dell'intervento, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la proposta sia compatibile con lo strumento di pianificazione provinciale.

In linea generale, si ritiene di osservare che gli interventi previsti, per essere considerati oggetti di Variante Parziale, debbano essere conformi alle disposizioni contenute all'Art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.

In merito alla documentazione presentata, relativa alla verifica di assoggettabilità alla VAS, si rilevano le carenze di opportuni approfondimenti in merito, ai Piani sovra comunali di area vasta (Piano Territoriale Regionale, Piano Paesaggistico Regionale e Piano Territoriale Provinciale) e le verifiche circa eventuali impatti sulle "componenti ambientali" che potrebbero interessare, in particolare modo gli interventi che saranno direttamente interessati dalla modifica normativa.

In particolare, per i seguenti interventi, si evidenzia quanto segue:

Modifica cartografica area normativa PR4

Dalle informazioni territoriali, contenute della banca dati provinciale, l'area ricade in classe II (Seconda) nella Carta d'uso dei Suoli di pianura e in zona perimetrata di Centro Storico.

Modifica cartografica –ridefinizione perimetrazione zona In6 verso la zona Ic2

Dalle informazioni territoriali, contenute della banca dati provinciale, l'area ricade in classe II (Seconda) nella Carta d'uso dei Suoli di pianura e in fascia di rispetto delle Acque Pubbliche della Bealera del Molino.

Modifica normativa art 45 delle N.t.A – in zona soggetta a pericolosità geomorfologica IIIa2

In merito alla modifica normativa, che consente l'ampliamento o la nuova costruzione di fabbricati strumentali di pertinenza di insediamenti agricoli esistenti al 31.12.2015 in lotti adiacenti e confinanti, si prende atto del parere favorevole espresso dal competente Settore Geologico regionale.

Nel contempo, si ritiene di evidenziare che una delle zone ricadenti nella prevista modifica normativa è soggetta a vincolo paesaggistico - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano - Podere di Moretta e Villafranca e che altre zone di probabili interventi ricadono nella perimetrazione del Parco del Po.

Settore Tutela Territorio:

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, non vi sono osservazioni in merito e, pertanto, si ritiene - per quanto di competenza – che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i.

Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque, come esito istruttorio, ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto **non debba essere sottoposta** alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso, dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni il Settore Politiche Agricole, Parchi e Foreste, l'Ufficio Energia e l'Ufficio Cave/Vincolo Idrogeologico del Settore Gestione Risorse del Territorio.

Sulla base degli esiti istruttori sopra riportati, si esprime, per quanto di competenza, parere di **non assoggettamento alla procedura di VAS ex. artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Luciano Fantino



Sede legale ASL CN1

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Dr. Domenico Montù

☎ (+39) 0175 215613

📠 (+39) 0171 1865276

💻 sisp@aslcn1.it

Saluzzo 22.01.2016

Ill.mo Signor

SINDACO

del Comune di MORETTA

Piazza Umberto I n. 1

12033 – MORETTA (CN)

alla c.a. Responsabile Organo Tecnico Comunale
geom. Franco FUSERO

Oggetto: “Verifica Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”
preventiva alla Variante Parziale n. 21 al PRGC. Parere per Conferenza dei Servizi del 26.01.2016.

Con riferimento alla nota di codesto Comune prot. n.8728 del 24.12.2015 relativa all'oggetto, registrata a prot. ASLCN1 al n. 124596/A del 24/12/2015, dopo esame della documentazione allegata alla medesima, si rileva che per gli interventi in previsione non si evidenziano, per quanto di competenza, problematiche ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità alla V.A.S..

Si rimanda ai competenti Uffici la valutazione dal punto di vista idrogeologico.

Con i più cordiali saluti.

AB/ab

Il Direttore

Dr. Domenico MONTÙ

Il presente documento è firmato digitalmente e inviato tramite P.E.C. ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Trasmessa esclusivamente via PEC
ufficiotecnico.moretta@businesspec.it

Prot. n. **5584**

Cuneo, 26 GEN. 2016

Spett. Comune di
Moretta

Riferimento prot. Comune di Moretta n. 8728 del 24/12/2015; Prot. Arpa n 106279 del 24/12/2015

OGGETTO: Variante parziale 21 al PRGC del Comune di Moretta - Verifica di assoggettabilità
alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 152/2006

Con la presente si trasmette il contributo, in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, in merito alla variante in oggetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE

DI PRODUZIONE

Dr. Ivo RICCARDI



IR/AG/ag

Il Funzionario Istruttore:
Anna Gaggino
a.gaggino@arpa.piemonte.it - 0171-329271

Moretta verifica VAS VP2121

Pagina 1 di 3

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest)

Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 0171329211 - fax 0171329201

E-mail: dip.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC: dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it

STRUTTURA COMPLESSA “Dipartimento di Cuneo (Piemonte Sud-Ovest)”

Struttura Semplice Attività Istituzionali di Produzione

OGGETTO:

Comune di Moretta – Verifica di assoggettabilità ai sensi D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Riferimento prot. Comune di Moretta n. 8728 del 24/12/2015; Prot. Arpa n 106279 del 24/12/2015

VP21

**FASE DI CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE
IN MATERIA AMBIENTALE**

Redazione	Funzione : Istruttore Tecnico Nome: Dott. ssa Anna Maria Gaggino	Firma: 
Verifica ed Approvazione	Funzione: Responsabile S.S. 10.02 Nome: Dott. Ivo Riccardi	Firma: 
Data		

Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della Documentazione fornita relativa alla Variante Parziale 21 al PRGC del Comune di Moretta-, al fine procedura di V.A.S. – Verifica Assoggettabilità a Vas.

L'analisi della documentazione è stata condotta considerando le indicazioni presenti nella DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e i criteri riportati nell'allegato 1 del D.Lgs. 4 del 2008. Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. del PRGC del Comune di Moretta, Arpa fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale.

Valutazione delle caratteristiche del piano

La VARIANTE PARZIALE 21 al vigente P.R.G.C prevede :

- a) la ridefinizione del perimetro della Zona PR4 che nella stesura grafica vigente appare, in alcuni punto equivoco;
- b) la ridefinizione del confine fra le Zone In6 e Ic2 che anche in questo caso nella stesura grafica vigente appare equivoco;
- c) il completamento dell'art. 45, il terzo comma lettera d), relativo alla pericolosità geomorfologica individuata con la Classe IIa2, per permettere l'ampliamento o la nuova costruzione di fabbricati strumentali di pertinenza di insediamenti agricoli esistenti al 31.12.2015 in lotti adiacenti e confinanti, previa definizione e realizzazione di interventi di riassetto territoriale finalizzati al conseguimento della mitigazione del rischio di allagamento;

Caratteristiche degli impatti potenziali della variante e delle aree che ne possono essere interessate (ex all. 1 D.Lgs. 4/08)

Dall'esame delle previsioni in oggetto e delle informazioni contenute nella documentazione consegnata ai fini della Verifica di assoggettabilità a Vas, non si riscontrano particolari impatti sulle matrici ambientali a parte il possibile aumento del consumo di suolo dato dalla previsione c).

Tale situazione non è al momento valutabile, ma dovranno essere previste prescrizioni relative alla impermeabilizzazione del suolo e a mitigazioni e/o compensazioni idonee.

Considerazioni conclusive

Relativamente alle implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

A seguito dell'analisi della documentazione pervenuta, si ritiene che la variante possa essere esclusa dalla fase di valutazione ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006, a patto che vengano approfondite e valutate le richieste esposte nel precedente paragrafo.

Con ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica preventiva, le motivazioni dell'eventuale mancato esperimento della fase di valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie.



UFFICIO TECNICO

Moretta, li 26.01.2016

Sportello Unico per l'Edilizia

VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA 21° VARIANTE PARZIALE AL PRGC ai sensi della L.R. N.40/1998 e s.m.i, del D. LGS n. 152/2006 e s.m.i e della L.R. N.56/1977 e s.m.i.

PROVVEDIMENTO FINALE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere alla redazione di una variante parziale ex art.17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. al vigente PRGC;
- oggetto della variante sono:
 - a) la ridefinizione del perimetro della Zona PR4 che nella stesura grafica vigente appare, in alcuni punto equivoco;
 - b) la ridefinizione del confine fra le Zone In6 e Ic2 che anche in questo caso nella stesura grafica vigente appare equivoco;
 - c) il completamento dell'art. 45, il terzo comma lettera d), relativo alla pericolosità geomorfologica individuata con la Classe IIIa2, per permettere l'ampliamento o la nuova costruzione di fabbricati strumentali di pertinenza di insediamenti agricoli esistenti al 31.12.2015 in lotti adiacenti e confinanti, previa definizione e realizzazione di interventi di riassetto territoriale finalizzati al conseguimento della mitigazione del rischio di allagamento;

CONSIDERATO CHE:

- la Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" prevede procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPCC), in recepimento alla direttiva europea 2001/42/CE;
- la Regione Piemonte con la nuova legge urbanistica ha di fatto riaccordato la normativa nazionale inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo legislativo:

L'art. 3 bis, comma 1, della L.R. 56/77 e s.m.i. riporta: "Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano."

L'art. 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. si statuisce che l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della normativa regionale vigente.

L'art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e s.m.i. si precisa che "le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S."

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 07/06/2012 si è provveduto alla costituzione dell'Organo Tecnico Comunale ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.7 della legge regionale 14/12/1998 n. 40 e s.m.i e del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. presso lo Sportello per l'Edilizia del Comune di Moretta individuando nel Responsabile Area Edilizia Privata, o suo delegato il Responsabile dei procedimenti di valutazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 23/12/2015 l'Amministrazione comunale ha adottato il "Documento Tecnico di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica preventivo alla 21° Variante Parziale al PRGC ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i., predisposto dall'Arch. Giorgio Rossi e dall'Arch. Chiara Avagnina incaricati della redazione della 21° Variante parziale al P.R.G.C.;
- l'avviso di avvenuto deposito degli atti e di avvio del procedimento è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Moretta e sul sito web del Comune di Moretta dal 24 dicembre 2015 al 26 gennaio 2016;

- con ns. nota n.8728 del 24 dicembre 2015, di avvio del procedimento di verifica preventiva, sono stati invitati ad una prima conferenza dei Servizi ex art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, da tenersi in Moretta il giorno 26 gennaio 2016 alle ore 10,00, i seguenti enti con competenza ambientale:
 - PROVINCIA DI CUNEO
 - ARPA PIEMONTE
 - ASL CN1

DATO ATTO CHE:

- a fronte della richiesta di cui sopra sono pervenuti i seguenti pareri allegati al presente provvedimento:
 - PROVINCIA DI CUNEO - Settore Gestione del Territorio di Cuneo
 - ASL CN1 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo
 - ARPA PIEMONTE - Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo
- in data odierna alle ore 10,00. si è tenuta la prima riunione dell'Organo Tecnico Comunale al fine di verificare l'assoggettabilità della Variante in oggetto alla Valutazione Ambientale Strategica come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dalla L.R. 56/77;
- all'incontro convocato secondo i termini previsti dall'art. 14 e seguenti della Legge 241 del 1990 partecipano i sottoelencati soggetti:

Geom. Franco Fusero Responsabile Area Edilizia Privata del Comune di Moretta, (Presidente)
 Geom. Roberto Mina Responsabile Area Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Moretta

TUTTO CIÒ PREMESSO:

IL PRESIDENTE DELL'ORGANO TECNICO

in apertura della conferenza, da lettura dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale e preso atto che, dall'esame sia singolo che complessivo dei pareri acquisiti presso gli Enti competenti in materia ambientale, emerge, senza alcuna eccezione, che la proposta di Variante n. 21 al PRGC non determina effetti significativi sull'ambiente tali da comportare la necessità di sottoposizione dello strumento urbanistico alle successive fasi relative al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica previste ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell'art. 3bis, comma 4, della L.R. N.56/1977.

DISPONE

- 1) L'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale n. 21, invitando il Comune a tenere conto, nell'ambito della formazione del progetto preliminare della variante Urbanistica, dei contributi del settore gestione risorse del territorio della Provincia di Cuneo, Settore Gestione del Territorio, dell'Arpa Piemonte, Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo, e dell'Azienda Sanitaria Locale CN1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo.
- 2) Che con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della L.R. 40/1998e s.m.i e dell'art. 3 bis della L.R. n.56/1977e s.m.i.
- 3) La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Moretta e sul sito internet del Comune stesso, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati.
- 4) Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento e' ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.

Al termine dei lavori il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Organo Tecnico Comunale.

PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Geom. Roberto Mina Responsabile Area Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Moretta



**IL RESPONSABILE DELL'ORGANO
TECNICO COMUNALE**

Geom. Fusero Franco